

STATUTO

dell'Associazione "BECCOBELLO APS"

ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita, nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, di seguito indicato come CTS, e del Codice civile, l'Associazione, apartitica e aconfessionale denominata "BECCOBELLO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in brevità anche solo "BECCOBELLO APS".

2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione sociale o l'acronimo APS.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

4. ha sede legale nella via Cagliari 32 nel comune di LAS PLASSAS (SU).

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del Legale rappresentante.

5. L'Associazione potrà, inoltre, istituire sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2) FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità ci-

liche, solidaristiche e di utilità sociale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà.

2. In particolare, l'Associazione si propone di promuovere il benessere, la crescita armonica e lo sviluppo delle potenzialità della persona, dal bambino all'adulto, attraverso attività educative, culturali, artistiche, sociali e ambientali che favoriscano una visione unitaria dell'essere umano e il suo legame con la comunità e la natura.

L'Associazione opera con l'intento di creare spazi di incontro in cui bambini, giovani e adulti possano sperimentare percorsi formativi e creativi fondati sui seguenti valori:

- la centralità dell'esperienza diretta, del fare e del creare;
- il rispetto dei tempi individuali, delle fasi evolutive e delle esigenze di ciascuno;
- la valorizzazione dell'immaginazione, dell'espressione artistica e della manualità;
- la cura dell'ambiente, del paesaggio e delle relazioni;
- la costruzione di comunità solidali, aperte e partecipate.

In particolare, l'Associazione si prefigge di:

- promuovere attività di educazione, istruzione e formazione di interesse sociale;

- favorire la conoscenza e la cura dell'ambiente naturale e delle risorse del territorio;
- tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e tradizionale;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche, ricreative e laboratoriali per bambini, adulti e famiglie;
- sostenere percorsi educativi di prevenzione della dispersione scolastica e del disagio sociale, favorendo inclusione e partecipazione;
- promuovere filiere solidali e attività che incoraggino un'economia etica, rispettosa delle persone e dell'ambiente;
- favorire forme di ospitalità temporanea, scambi culturali e attività residenziali con finalità formative, sociali e comunitarie;
- sostenere pratiche di agricoltura sociale e attività legate alla natura come strumenti educativi e inclusivi;
- valorizzare e recuperare beni pubblici o spazi inutilizzati per restituirli alla comunità come luoghi di crescita, cultura e incontro.

Le finalità dell'Associazione si fondano su un approccio educativo e culturale orientato allo sviluppo dell'autonomia, della creatività, del senso di responsabilità, della partecipazione attiva e della cura reciproca.

3. Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore di propri associati, loro familiari o terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017:

lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

lettera g): formazione universitaria e post-universitaria;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera k): organizzazione e gestione di attività turistiche

di interesse sociale, culturale o religioso;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera o): attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

lettera q): alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

lettera s): agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;

lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Eserciterà nello specifico attività pratiche, educative, culturali, ambientali e sociali rivolte a bambini, giovani, adulti, famiglie e alla comunità.

Le attività sono ispirate a una visione unitaria dell'essere umano e alla valorizzazione dell'esperienza diretta, della creatività, del legame con la natura e della crescita armonica della persona.

In particolare, l'Associazione potrà:

1. (Attività educative, culturali e formative art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017, lett. d, g, l, i) organizzare percorsi, laboratori e progetti di educazione, istruzione e formazione non formale; realizzare attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, comprese iniziative editoriali e di promozione della cultura; proporre attività di apprendimento basate sull'esperienza, sull'espressione artistica, sulla creatività, sul lavoro manuale e sulla relazione con la natura; offrire sostegno educativo rivolto a bambini e ragazzi, anche finalizzato alla prevenzione della dispersione scolastica, del disagio sociale e del bullismo; organizzare seminari, incontri, convegni e corsi di aggiornamento per adulti, educatori, genitori e operatori sociali.

2. (Tutela dell'ambiente, agricoltura sociale e attività nella natura art. 5, 1 comma 1, D.lgs. 117/2017, lett. e, s) promuovere attività di educazione ambientale e di cura del paesaggio; realizzare orti, giardini, laboratori di natura, attività agricole e progetti di agricoltura sociale con finalità educative, formative e inclusive;

favorire l'utilizzo consapevole e sostenibile delle risorse naturali; proporre percorsi all'aperto, camminate, giornate di volontariato ambientale e iniziative di sensibilizzazione ecologica.

3. (Cultura, territorio e patrimonio art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017, lett. f, i, z) valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico, tradizionale e artigianale del territorio; promuovere attività culturali, artistiche, teatrali e musicali aperte alla comunità; ideare progetti di rigenerazione e riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o spazi comunitari, restituendoli alla collettività come luoghi di incontro, cultura ed educazione.

4. (Attività turistiche, residenziali e comunitarie art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017, lett. k, q) organizzare brevi soggiorni, campi natura, scambi culturali e attività residenziali con finalità sociali, educative, formative o culturali; promuovere forme di ospitalità temporanea e accoglienza legate a progetti comunitari, educativi e culturali; sviluppare iniziative che favoriscano la condivisione, la vita comunitaria e

l'incontro tra generazioni.

5. (Economia etica, filiere solidali e attività sociali art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017, lett. o) promuovere attività, progetti e iniziative che incoraggino un'economia solidale ed etica, nel rispetto dell'ambiente, del lavoro e delle comunità locali; organizzare mercatini, scambi, azioni solidali e attività di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, del consumo responsabile e del commercio equo; favorire pratiche di aiuto reciproco, solidarietà sociale e sostegno alle persone e alle famiglie.

L'Associazione può collaborare con scuole, enti pubblici e privati, organizzazioni del Terzo Settore, imprese sociali e realtà culturali; stipulare convenzioni e partecipare a bandi per sostenere le proprie attività.

6. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

7. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del CTS.

ART. 3) VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del

presente Statuto, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

5. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

6. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

7. L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 4) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto.

2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

3. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

4. Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.

5. Possono aderire all'Associazione altre associazioni di pro-

mozione sociale, nonché altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

7. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori di cui al comma 2 del presente articolo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

8. Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

9. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e/o tutelare, che risponde verso l'Associazione per tutte le ob-

bligazioni dell'associato minorenni o della persone con limitata capacità giuridica.

10. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

11. L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

12. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

13. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

14. La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5) DIRITTI E DOVERI

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllare l'andamento;
- c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
- e) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel li-

bro degli associati;

f) denunciare i fatti che ritengano censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

2. Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.

Spetta, inoltre, agli associati:

- a) rispettare le delibere degli organi sociali;
- b) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- c) non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- d) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 6) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunica-

zione scritta.

3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 5 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

4. L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare.

6. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 7) ORGANI SOCIALI

1. Sono organi sociali dell'Associazione:

- a) Assemblea degli associati;
- b) Consiglio Direttivo;

c) Presidente;

d) Organo di controllo, ove obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

ART. 8) ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati.

2. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

3. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.

4. Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea si considera il numero dei soci aventi diritto al voto.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

6. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato

per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

7. La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

8. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

9. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

10. In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

11. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

13. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e

la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea:

a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;

b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;

c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 12 del presente statuto;

g) delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;

h) delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;

i) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello

statuto;

j) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;

k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 10) ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

3. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 11) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la

trasformazione, la fusione e la scissione con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

ART. 12) CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Il Consiglio Direttivo è composto, sempre in numero dispari e nel rispetto del criterio di alterità degli organi associativi, da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 11 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea, tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 1 anno per il primo esercizio e per n. 3 anni dal secondo esercizio in poi.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei

termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dai presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

7. In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'Associazione;
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- d) predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- h) delibera sulle richieste di ammissione e sulla esclusione degli associati.

8. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

10. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo integra la propria compo-

sizione con i primi in graduatoria tra i candidati consiglieri che sono risultati "non eletti". Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

ART. 13) PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

5. Il Vice-Presidente, eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia

impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14) ORGANO DI CONTROLLO

1. Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo monocratico.

2. All'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affa-

ri.

6. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

7. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 15) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare - nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 16) LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Diret-

tivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato.

2. Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 17) RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi da convenzioni;

g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 18) BILANCIO E RENDICONTAZIONE

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs.117/2017, dei relativi Decreti attuativi e delle relative norme di attuazione.

2. Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 19) BILANCIO SOCIALE

1. Il Bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E L'OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimo-

LLFFATE
ocial
iale

nio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21) CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 22) PERSONALE RETRIBUITO

1. L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

ART. 23) RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 24) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 25) NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Registrazione di Atto Privato

Il 20/07/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TWD , serie 3 , numero 630

data di stipula: 10/07/2026

ident.vo telematico: TWD26L000630000KB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: LAIGLI90R53B354A

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91032270927				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

